



Comune di Chiaverano

Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1- 10010 Chiaverano TO
Tel 0125-54805 Fax 0125-54144
E-mail: info@comune.chiaverano.to.it
PEC chiaverano@cert.ruparpiemonte.it
P.IVA 02195200015



ORDINANZA N. 29 DEL 24/12/2025

OGGETTO: FESTIVITA' NATALIZIE – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN TEMA DI DIVIETI DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MATERIALE PIROTECNICO ED ALTRO - ANNO 2025/2026.

IL SINDACO

ANALIZZATA la necessità improrogabile di adottare misure straordinarie, contingibili e urgenti, finalizzate alla garanzia di un'ordinata e disciplinata convivenza civile ed al mantenimento di un soddisfacente livello di sicurezza urbana, soprattutto avuto riguardo all'evidenza che nel periodo natalizio e in particolar modo di fine anno e inizio anno nuovo si registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento di utilizzo di fuochi d'artificio e di materiale pirotecnico vario, mortaretti e/o similari, sostanze piriche di diversa tipologia, "botti", razzi, aerostati con fiamme libere, nonché di esplosioni ed accensioni pericolose;

PRESO ATTO che, ai fini di contenere il fenomeno di cui sopra, per la parte di propria competenza generale, il Ministero dell'Interno tramite il proprio Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha ravvisato la necessità di dare ulteriore impulso alle attività di controllo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici, anche avuto riguardo agli scenari socio-politici, anche internazionali, in atto;

TENUTO CONTO ulteriormente che, sebbene legalmente venduti e commercializzati, utilizzare tali dispositivi può costituire potenziale rischio per l'incolumità pubblica, la sicurezza e la vivibilità urbane e potrebbe infastidire e spaurire per il fragore conseguente eventuali animali, oltreché cagionare situazioni potenziali di innesco di incendi pericolosi;

CONSIDERATO altresì che quanto sopra, oltre a costituire un'oggettiva probabilità che si verifichino eventuali situazioni di potenziale pericolo e rischio, anche con ferimenti o traumatismi di vario genere, causerebbe un inutile ed ulteriore intasamento dei servizi di primo soccorso e cura presso i presidi ospedalieri.

CONSIDERATO, sebbene a livello di probabilità, che le previsioni meteorologiche a medio termine attuali sembrano indicare un periodo di stasi atmosferica e non è escluso che possano verificarsi situazioni contraddistinte da un clima relativamente mite e secco;

RICORDATO che, in passato, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha sottolineato l'esigenza di predisporre idonei strumenti giuridici e tecnici finalizzati a contenere *Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chiaverano. Responsabile Procedimento: AMATO Erika (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità e la sicurezza urbana, soprattutto in concomitanza con il periodo delle festività;

RITENUTA sussistere una particolare e specifica condizione ambientale e temporale caratterizzata in subordine anche dalle motivazioni sopra evidenziate;

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 *bis* del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificato dall'art. 8 della Legge n. 48/2017, in materia di attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo e, in particolare, sulla competenza circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 650, 659 del Codice Penale, 57 del Testo Unico della Leggi di Pubblica

Sicurezza, 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e la Legge n. 689/81;

ORDINA

Nel periodo natalizio e di fine anno/inizio anno nuovo, compreso tra il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e della vivibilità urbana, del patrimonio pubblico, degli animali d'affezione e selvatici e per le motivazioni meglio specificate in premessa:

IL DIVIETO DI FARE ESPLODERE BOTTI, SPARARE CON ARMI DA FUOCO, LANCIARE RAZZI, ACCENDERE

FUOCHI D'ARTIFICIO, INNALZARE AEROSTATI CON FIAMME, MORTARETTI E/O SIMILARI, CAGIONARE

ESPLOSIONI ED ACCENSIONI PERICOLOSE, FAR ESPLODERE QUALSIVOGLIA ARTICOLO PIROTECNICO DI CUI AL D. LGS. N. 123/2015 (FATTE SALVE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE RILASCIATE DALL'AUTORITÀ A CIÒ PREPOSTA), SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

DISPONE

Che il presente atto, in ottemperanza alle previsioni legislative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sia immediatamente trasmesso al Prefetto di Torino

Che, previa comunicazione al Prefetto, la presente ordinanza sia pubblicata ed opportunamente divulgata con adeguata informazione.

Che le Forze di Polizia, di Polizia Locale abbiano l'obbligo di farla osservare.

AVVISA

Che, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 Codice Penale, ove il fatto costituisca reato per il quale notificare l'Autorità Giudiziaria con le modalità previste dall'art. 347 C.p.p.,

Che l'inosservanza alle disposizioni impartite con la presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 € ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e l'eventuale sequestro finalizzato alla confisca dei prodotti vietati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/81.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
F.to TENTARELLI MAURIZIO